

A CR

28067/15

67



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Dott. MARGHERITA TADDEI
- Dott. GEPPINO RAGO
- Dott. GIOVANNA VERGA
- Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - SENTENZA N. 730
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48956/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CALTANISSETTA
nei confronti di:

ANTONUCCIO GIUSEPPE N. IL 10/03/1986
SAJOLA LOREDANA N. IL 21/04/1985

avverso la sentenza n. 61/2010 GIUDICE DI PACE di GELA, del
05/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *fiocchini* *no* *Isse*
che ha concluso per *l'accoglimento del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela che ha assolto ANTONUCCIO Giuseppe e SAJOLA Lorena dal reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà della società Ferrovie dello Stato sulla base della ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'articolo 54 codice penale senza fornire alcuna indicazione degli elementi ed argomenti posti a sostegno della sussistenza di detta scriminante

Il ricorso è fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto certa l'occupazione dell'appartamento, ma altrettanto certo lo stato di necessità dei coniugi, costretti all'occupazione abusiva perché entrambi disoccupati e preoccupati di dare un tetto ai figli minori

La sentenza sul punto è sicuramente apodittica, considerato anche che la giurisprudenza di questa Corte - in particolare la sentenza di questa Sezione n. 19147 del 2013 Rv. 255412 - ha avuto modo di affermare che il dettato dell'art. 54 c.p., che presuppone l'attualità del pericolo richiede che, nel momento in cui l'agente agisce *contra ius* - al fine di evitare "un danno grave alla persona" - il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). Non può infatti parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l'esigenza di una soluzione abitativa. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell'attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando così il significato e la *ratio* della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe più attuale (*rectius*: imminente) bensì permanente proprio perché l'esigenza abitativa - ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessità "di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" è necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprietà, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 54 c.p., alla luce dell'art. 42 Cost., non può che pervenire ad una nozione che concili l'attualità del pericolo con l'esigenza di tutela del diritto di proprietà del terzo che non può essere compreso in permanenza perché, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un'alterazione della destinazione della proprietà al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale (cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447).

In conclusione, la doglianza deve ritenersi fondata in quanto una condizione di difficoltà economica non può legittimare, ai sensi dell'art. 54 c.p., un'occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo surrettizio, un'esigenza abitativa.

S'impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Gela per nuovo giudizio che si atterrà ai principi indicati.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Gela per nuovo giudizio.

Così deliberato in Roma il 26.3.2015

Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA



Il Presidente

Antonio ESPOSITO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 2 LUG 2015



Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Claudia Planelli

